

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 9-23

OGGETTO: Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2024 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 27 dicembre 2023 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 6/10 del 14 dicembre 2010 ha approvato una procedura per disciplinare le modalità di concessione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate;

CHE con successive delibere della Conferenza dei Sindaci, tale procedura è stata modificata ed integrata, anche con l'approvazione di un apposito "Regolamento attuativo";

CHE inoltre, la Conferenza dei Sindaci con Delibera 2/16 del 27 luglio 2016 ha dato mandato alla STO di espletare tutte le attività amministrative connesse all'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione delle agevolazioni tariffarie;

CHE la STO trasmette le risultanze dell'attività istruttoria delle domande di bonus idrico integrativo al Gestore del S.I.I., Acea ATO2, per le verifiche di competenza e l'erogazione del bonus in bolletta;

CHE nel 2021 sono pervenute alla STO 4.058 domande, nel 2022 7.012 domande e nel 2023 circa 8.000 domande per la concessione delle agevolazioni tariffarie integrative dell'ATO2;

CHE l'ARERA con delibera 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 ha approvato, a livello nazionale, il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);

CHE l'art.8 del TIBSI prevede il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali (condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale) denominate "bonus idrico integrativo";

CHE il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, tra l'altro che a decorrere dal 1 gennaio 2021, le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciute automaticamente a tutti i

soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

CHE l'ARERA con la deliberazione 23 febbraio 2021 63/2021/R/com ha stabilito le modalità applicative per il riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico;

CHE pertanto il riconoscimento previsto dall'ARERA è automatico per tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità in base alle DSU attestate dall'INPS non sia superiore al valore stabilito;

CHE in virtù del meccanismo automatico previsto da ARERA, il gestore Acea ATO 2 è in possesso degli elenchi dei soggetti aventi diritto all'erogazione automatica del bonus sociale idrico ai sensi della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR;

CHE l'ARERA con la deliberazione 24 gennaio 2023 13/2023/R/IDR, ha approvato un aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas e idrico da euro 8.625 ad euro 9.530;

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 con delibera 1-23 del 5 aprile 2023 ha adeguato la soglia di accesso al bonus idrico integrativo dell'ATO 2 al valore stabilito da ARERA pari ad euro 9.530;

CHE il Regolamento in vigore per l'anno 2023 prevede pertanto la corresponsione di un bonus idrico integrativo calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo per ciascun componente del nucleo familiare fino a:

- 40 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 9.530,00;
- 20 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con:
 - a) indicatore ISEE non superiore a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti,
 - b) indicatore ISEE non superiore a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti,
 - c) indicatore ISEE non superiore a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti;

CHE la natura del bonus idrico integrativo è volta a consentire condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, ai sensi dell'art. 8 del TIBSI;

CHE gli utenti in possesso dei requisiti a norma del Regolamento devono presentare la domanda allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2024;
- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2024 da cui è possibile evincere il codice utenza di 12 cifre, la tipologia di tariffa applicata e l'intestazione. Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio.

CHE in continuità con gli anni precedenti, anche per l'anno 2024 è stato predisposto un "Regolamento attuativo - Bonus idrico integrativo 2024 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma" che dispone le modalità applicative di erogazione del bonus medesimo nell'ATO2, allegato alla presente delibera;

CHE il suddetto Regolamento lascia invariati i limiti ISEE previsti per l'ammissione alle agevolazioni tariffarie integrative dell'ATO 2;

CHE lo stesso Regolamento prevede che gli utenti con valore ISEE attestato dall'INPS non superiore ai limiti ivi previsti devono presentare la domanda alla STO dell'EGATO 2, sulla pagina dedicata del portale della STO: <https://ato2roma.it/> accedendo tramite SPID in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 64, c. 3bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

CHE al fine di una più ampia diffusione della procedura e rispondere alle crescenti difficoltà economiche e sociali delle famiglie, le amministrazioni comunali e gli altri Enti Pubblici direttamente interessati, affiggeranno manifesti all'interno dei propri uffici e sul territorio comunale, nonché pubblicheranno con evidenza le procedure e il materiale informatico sui propri siti istituzionali. Entrambe le formule pubblicitarie del bonus idrico integrativo, saranno fornite e stampate da parte di Acea ATO2 in tempi congrui e diffuse e distribuite in tutti i Comuni dell'ATO2 (emendamento proposto dal Sindaco di Monterotondo e approvato all'unanimità dalla Conferenza);

CHE, inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati ed il Gestore del S.I.I. possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda, agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI approvare il "Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2024 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma", allegato alla presente delibera;

DI dare mandato alla STO di adeguare la soglia minima ISEE in caso di provvedimenti emanati dall'ARERA, relativi all'anno 2024, successivamente alla data di approvazione della presente delibera;

Di dare mandato al gestore Acea ATO2 SpA, come richiesto dai Sindaci in sede di conferenza, di produrre e fornire in tutti i comuni dell'ATO2, un'adeguata campagna pubblicitaria sia con mezzi informatici sia con manifesti e brochure cartacee al fine di raggiungere quanti più utenti possibili (emendamento proposto dal Sindaco di Monterotondo e approvato all'unanimità dalla Conferenza).

ALLEGATI:

“Regolamento attuativo - Bonus idrico integrativo 2024 dell’ATO2 Lazio Centrale Roma”

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Bonus idrico integrativo 2024 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma

ai sensi

**dell'art. 8 dell'allegato A
alla Deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR**

e

**della Delibera della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
n. 9-23 del 27 dicembre 2023**

DA APPROVARE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti (utenti del gestore unico Acea ATO 2).

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Possono presentare la domanda per l'ammissione al bonus idrico integrativo:

- gli utenti diretti (titolari di una utenza singola per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente finale);
- gli utenti indiretti (utilizzatori di utenza condominiale o raggruppata per uso domestico servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, facenti parte del medesimo condominio);

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente Regolamento.

INDICATORE ISEE ATTESTATO DALL'INPS

- indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00 (quindi già fruitori del bonus sociale idrico regolamentato dall'ARERA);
ovvero:
- indicatore ISEE non superiore a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione.

RESIDENZA ANAGRAFICA

per gli utenti diretti:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica deve coincidere con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto deve coincidere con un componente del nucleo ISEE.

per gli utenti indiretti:

- la residenza anagrafica del richiedente deve coincidere con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce e per cui si richiede l'erogazione del bonus.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo una sola volta all'anno e con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

3. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE non superiore a € 9.530 aventi diritto a norma del presente regolamento;
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente regolamento.

La quantificazione del bonus idrico integrativo viene effettuata dal Gestore, sulla base dei dati trasmessi all'atto della presentazione della domanda e tenendo conto delle tariffe in vigore nell'anno di riferimento.

Il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda di bonus ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 18/12/2000, n. 445, verrà preso come riferimento per il calcolo del bonus idrico integrativo di competenza.

Per la validità dell'istanza, tutti i dati inseriti nella domanda devono coincidere con quelli contenuti nei documenti da allegare obbligatoriamente di cui al paragrafo 4 del presente regolamento.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, presentano la domanda per il bonus idrico integrativo allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata dall'INPS e valida fino alla data del 31/12/2024;
- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2024 da cui è possibile evincere il codice utenza di 12 cifre, la tipologia di tariffa applicata e l'intestatario del contratto.

Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio.

Gli utenti del gestore unico Acea ATO 2 devono presentare la domanda alla STO dell'EGATO 2, sulla pagina dedicata del portale della STO: <https://ato2roma.it/>

All'esito dell'istruttoria effettuata dalla STO dell'EGATO 2, la stessa comunica al Gestore del SII, Acea ATO 2, i dati degli utenti aventi diritto, per le verifiche di competenza e l'erogazione del bonus in bolletta.

5. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il bonus idrico integrativo per il 2024 ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utenza indiretta, l'erogazione del contributo avviene a beneficio dell'utenza indiretta medesima, nella bolletta dell'utenza condominiale di riferimento. In questo caso il Gestore del SII Acea ATO 2 provvede ad inviare all'utente e all'intestatario dell'utenza condominiale una

comunicazione attestante: il nominativo del beneficiario, la quantificazione del bonus idrico integrativo e l'avvenuta erogazione.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2024 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Per il rinnovo dei benefici il soggetto interessato deve presentare ogni anno una nuova domanda.

7. CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE

Il gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto a operare i controlli necessari sull'erogazione del bonus al fine di verificare la sussistenza di una utenza idrica attiva e di evitare eventuali duplicazioni nei pagamenti del bonus idrico integrativo in bolletta, nel rispetto del presente regolamento.

8. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è consultabile e scaricabile dal sito web della STO dell'EGATO 2 e del gestore Acea ATO 2.

Il gestore Acea ATO 2 provvede alla pubblicizzazione del bonus idrico integrativo tramite apposita informativa all'interno delle bollette, mettendo in atto campagne informative con varie modalità e pubblicando informazioni sul proprio sito web.

Al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati, i CAF ed il gestore del SII possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento.

9. FINANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo è finanziato con apposite risorse a carico della tariffa del S.I.I.

Il Gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto a comunicare alla STO ATO dell'EGATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.

.....

Informazioni relative al bonus idrico integrativo possono essere richieste all'indirizzo email:
infobonusii@ato2roma.it